



Istituto Comprensivo n. 5 "Luigi Coletti"

Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO - Tel. 0422 230913 C.F. 94136070268 – C.U. UFO39K

www.comprensivo5colettiv.edu.it - tvic874009@istruzione.it - tvic874009@pec.istruzione.it



CIRCOLARE N. 84

Treviso, 16.10.2019

A tutto il personale dell'Istituto Comprensivo n. 5 "L. Coletti"

Albo

Oggetto: Incompatibilità.

Anagrafe degli incarichi relativi alle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche (art. 53 D.Lgs 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012, c.d. legge anticorruzione).

Autorizzazione all'esercizio di incarichi extra-istituzionali.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compiti derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Inoltre, il D.lgs. 297/94 prevede all'art. 508 disposizioni specifiche per il personale docente.

In particolare:

- al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto
- il personale non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro
- al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

L'articolo 53 D.Lgs 165/2001, così come novellato dalla L.190/2012, prevede che "le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto".

Tale comunicazione, prosegue la norma, deve essere accompagnata da una relazione nella quale figurino i seguenti elementi:

- le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione;
- i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione;
- le misure che si intendono adottare ai fini del contenimento della spesa.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi o attività lavorative *extra officium*, può essere presentata dai soggetti, pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico o in alternativa dallo stesso dipendente, utilizzando l'allegato Modello (All. n. 1), compilato in ogni sua parte.

L'omissione di alcuna delle indicazioni richieste nel menzionato modulo interromperà i termini per il rilascio dell'autorizzazione, che ricominceranno a decorrere dall'integrazione della domanda. La mancata indicazione delle informazioni richieste nel modulo sarà causa impeditiva del rilascio dell'autorizzazione.

Le richieste di autorizzazione debbono essere trasmesse in tempo utile per consentire un'adeguata istruttoria e, in ogni caso, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività cui si riferisce la richiesta di autorizzazione.

La scrivente si pronuncerà sulla richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Decorso il predetto termine, la richiesta si intenderà comunque accolta ove riguardi incarichi da conferire da parte di un'amministrazione pubblica; negli altri casi, si intenderà definitivamente respinta.

Con riferimento agli incarichi aventi per oggetto attività di formazione diretta ai dipendenti pubblici, si specifica che tali incarichi non sono soggetti né ad autorizzazioni né alle comunicazioni all'anagrafe delle prestazioni di cui ai commi 12 e 13 dell'art.53 del D.Lgs 165/2001. Tuttavia, al fine di garantire il principio del buon andamento dell'attività amministrativa, il dipendente è comunque tenuto a dare comunicazione degli incarichi in questione alla scrivente, attraverso il modello allegato (All. n. 2), fornendo così tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto, anche potenziali, di interessi.

Infine, si specifica che, nel caso tali incarichi afferiscano a collaborazioni plurime ai sensi dell'art.35 e dell'art.57, del CCNL Scuola vigente, l'autorizzazione alla scrivente dovrà comunque essere richiesta, pur non comportando questa la comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni.

Infine, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informano le SS.LL. che, per assolvere agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del nostro sito verranno pubblicati i seguenti dati per ogni autorizzazione concessa: nominativo, incarico autorizzato, durata dell'incarico, compenso lordo spettante.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ada Vendrame

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa